

LEGGE REGIONALE 28 giugno 2013, n. 16

Modifica della legge regionale 5 aprile 2013, n. 3 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2013”.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Art. 1

**Modifica dell’articolo 11 della legge regionale 5 aprile 2013, n. 3
“Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2013”**

1. Il comma 4 dell’articolo 11 della legge regionale 5 aprile 2013, n. 3 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2013” è così sostituito:

“4. Il contributo di cui alla lettera a) del comma 1, richiesto dal comune o dall’aggregazione di più comuni, in relazione alle esigenze di impiego, è corrisposto al lavoratore, direttamente o per tramite di uno o più soggetti attuatori beneficiari del contributo regionale, individuati dallo stesso comune mediante procedura conforme alla normativa vigente, sino ad un importo massimo di euro 5.000,00 ed è integrato da una quota comunale aggiuntiva pari almeno al 10 per cento del finanziamento regionale.”.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 28 giugno 2013

Luca Zaia

INDICE

Art. 1 - Modifica del comma 4 dell’articolo 11 della legge regionale 5 aprile 2013, n. 3 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2013”

Dati informativi concernenti la legge regionale 28 giugno 2013, n. 16

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 7 giugno 2013, dove ha acquisito il n. 360 del registro dei progetti di legge su iniziativa dei Consiglieri Sinigaglia, Bond, Tiozzo, Valdegamberi, Bottacin, Peraro, Pipitone, Foggiato, Pettenò, Bortolussi e Caner;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla Terza Commissione consiliare;
- La Terza commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 18 giugno 2013;

- Il Consiglio regionale, su relazione della Terza Commissione consiliare, relatore il consigliere Claudio Sinigaglia, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 20 giugno 2013, n. 16.

2. Relazione al Consiglio regionale

Signor Presidente, colleghi consiglieri,

dal 2009 la Regione Veneto promuove e sostiene iniziative e progetti nell'ambito dei lavori di pubblica utilità. Un recente monitoraggio di Veneto Lavoro ha rilevato che negli ultimi tre anni circa 915 persone sono state impegnate in lavori socialmente utili. Questo importante risultato è stato raggiunto attraverso progetti realizzati direttamente dai comuni singoli o associati, dalle Cooperative sociali, da Consorzi di Cooperative e da altri soggetti.

Le attività di pubblica utilità consentono alle persone svantaggiate di trovare una prima occupazione o di ricollocarsi nel mondo del lavoro e alle amministrazioni comunali di garantire ai propri cittadini utili servizi.

Per dare ulteriore slancio alle politiche regionali a sostegno dei lavori di pubblica utilità e per aiutare le persone con difficoltà lavorative, la Regione Veneto ha previsto l'istituzione di un fondo per l'erogazione di un contributo per l'impiego di disoccupati nello svolgimento di lavori socialmente utili presso i comuni o loro enti strumentali o società partecipate, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 5 aprile 2013, n. 3 "Legge finanziaria per l'esercizio 2013". Il comma 4 del medesimo articolo ha previsto che sia il Comune richiedente a corrispondere direttamente il contributo al lavoratore interessato. Questa prescrizione potrebbe in taluni casi confliggere con il rispetto dei vincoli del patto di stabilità da parte delle Amministrazioni comunali, rendendo di fatto inutilizzabile il contributo. Si rende perciò necessario introdurre una modifica al comma 4 dell'articolo 11 della legge regionale 3/2013 per stabilire che il contributo previsto sia corrisposto al lavoratore direttamente o tramite un soggetto attuatore individuato dal comune mediante avviso pubblico o forma equivalente.

Nel corso della seduta congiunta del 18 giugno 2013, la Prima Commissione ha rilasciato parere favorevole e la Terza Commissione ha approvato con modifiche il progetto di legge oggi in esame all'unanimità e con i voti favorevoli dei rappresentanti dei gruppi consiliari PDL, LV-LN-P, PDV e Gruppo Misto.

3. Note agli articoli

Nota all'articolo 1

- Il testo dell'art. 11 della legge regionale n. 3/2013, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 11 - Interventi a sostegno dei disoccupati e delle famiglie in difficoltà.

1. Al fine di fronteggiare la grave crisi occupazionale del Veneto e garantire un sostegno alle persone e alle famiglie che versano in particolare stato di necessità a causa della grave e perdurante crisi economica nazionale e internazionale, la Giunta regionale è autorizzata a:

- a) istituire un fondo per l'erogazione di un contributo per l'impiego di disoccupati nello svolgimento di lavori di pubblica utilità presso i comuni o loro enti strumentali o società partecipate, sino ad esaurimento dello stanziamento di cui alla lettera a) del comma 11;
- b) istituire un fondo per l'erogazione di contributi alle persone e alle famiglie, finalizzati al pagamento delle spese mediche, della fornitura di acqua, luce e gas e di ulteriori necessità economiche individuate dai comuni stessi per particolari condizioni di difficoltà;
- c) istituire un fondo a favore dei comuni, per l'erogazione di contributi alle persone e alle famiglie di cui al comma 1, finalizzati al pagamento del canone di affitto dell'abitazione principale, locata ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431 "Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo." e successive modificazioni;
- d) istituire un fondo a favore delle famiglie di imprenditori che, a causa della crisi economica e delle particolari situazioni di difficoltà della propria impresa, versano in gravi condizioni socio-economiche.

2. I fondi di cui al comma 1 possono essere integrati da ulteriori contributi o donazioni erogati da fondazioni o altri soggetti pubblici o privati.

3. I lavori di cui alla lettera a) del comma 1, a titolo esemplificativo, attengono ai servizi bibliotecari e museali, amministrativi, di assistenza agli anziani, di supporto scolastico, cimiteriali, di attività di giardinaggio di aree pubbliche, di vigilanza parcheggi e di assistenza ai convegni e altri servizi di competenza comunale o individuati dal comune a beneficio dei cittadini.

4. *Il contributo di cui alla lettera a) del comma 1, richiesto dal comune o dall'aggregazione di più comuni, in relazione alle esigenze di impiego, è corrisposto al lavoratore, direttamente o per tramite di uno o più soggetti attuatori beneficiari del contributo regionale, individuati dallo stesso comune mediante procedura conforme alla normativa vigente, sino ad un importo massimo di euro 5.000,00 ed è integrato da una quota comunale aggiuntiva pari almeno al 10 per cento del finanziamento regionale.*

5. Il contributo di cui al comma 4 è corrisposto a condizione che il lavoratore abbia un'età non inferiore a trentacinque anni e che sia stato licenziato o abbia cessato il lavoro per qualsiasi causa, o abbia esaurito il trattamento di disoccupazione di cui all'articolo 2 della legge 28 giugno 2012 n. 92 "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita." e successive modificazioni, e quello della mobilità ordinaria e in deroga, ai sensi dell'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223 "Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro" e successive modificazioni, e sia sprovvisto di trattamento pensionistico.

6. Le risorse del fondo di cui alla lettera b) del comma 1 sono erogate, per il 70 per cento ai comuni che provvedono all'istruttoria per l'individuazione dei beneficiari e per il 30 per cento ad organismi appartenenti alla rete regionale di solidarietà che presentano progetti di assistenza alle famiglie secondo i criteri stabiliti dalla Giunta regionale.

7. I criteri per l'assegnazione dei contributi alle famiglie di cui alla lettera d) del comma 1, sono stabiliti dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, tenuto conto della vigente normativa comunitaria in materia di imprese in difficoltà.

8. I criteri di riparto ai comuni del fondo di cui alla lettera a) del comma 1, sono stabiliti dalla Giunta regionale entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la competente commissione consiliare che si esprime entro quindici giorni dalla richiesta, decorsi i

quali si prescinde dal parere. I comuni, per la concessione del contributo di cui al comma 4, possono graduare l'ammontare tenuto conto del reddito complessivo del nucleo familiare del disoccupato e del grado di disagio del lavoro svolto.

9. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale adotta i criteri e le modalità di erogazione dei contributi di cui alle lettere b) e c) del comma 1 e per l'individuazione degli organismi appartenenti alla rete regionale di solidarietà di cui al comma 6, previo parere della competente commissione consiliare che si esprime entro quindici giorni dalla richiesta, decorsi i quali si prescinde dal parere.

10. Entro il mese di gennaio di ogni anno, i comuni trasmettono alla Giunta regionale l'elenco degli occupati dell'anno precedente, con l'indicazione della tipologia del lavoro svolto e dei contributi corrisposti ai sensi della lettera a) del comma 1, nonché l'elenco dei beneficiari dei contributi di cui alle lettere b) e c) del comma 1.

11. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo sono quantificati in complessivi euro 12.368.163,57 così suddivisi:

- a) euro 5.000.000,00 a favore degli interventi di cui alla lettera a) del comma 1, per l'esercizio 2013, a cui si fa fronte con le risorse allocate nell'upb U0244 "Politiche del lavoro" del bilancio di previsione 2013;
- b) euro 2.800.000,00 a favore degli interventi di cui alla lettera b) del comma 1, per l'esercizio 2013, a cui si fa fronte con le risorse allocate nell'upb U0165 "Interventi di contrasto alle situazioni di emergenza sociale" del bilancio di previsione 2013;
- c) euro 4.368.163,57 a favore degli interventi di cui alla lettera c) del comma 1, per l'esercizio 2013 a cui si fa fronte con le risorse allocate nell'upb U0079 "Azioni nel campo delle abitazioni" del bilancio di previsione 2013;
- d) euro 200.000,00 a favore degli interventi di cui alla lettera d) del comma 1, per l'esercizio 2013 a cui si fa fronte con le risorse allocate nell'upb U0165 "Interventi di contrasto alle situazioni di emergenza sociale" del bilancio di previsione 2013."

4. Strutture di riferimento

Direzione edilizia abitativa
Direzione lavoro
Direzione servizi sociali